



01|02
2021

Legge di Bilancio 2021
seconda parte
Tax & Legal Alert #4

INDICE

1. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, BONUS MOBILI, BONUS FACCIATE E BONUS VERDE: PROROGHE	2
2. SUPERBONUS DEL 110%: PROROGHE ED ALTRE NOVITÀ	3
3. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE	5
4. RIALLINEAMENTO DEL VALORI DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI	5
5. INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	6
6. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE	7
7. ULTERIORE PROROGA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME AFFIDATE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	8
8. RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI	8
9. DIFFERIMENTO E NOVITÀ PER "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"	8
10. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI	10
11. ESENZIONE DALL'IMU PER IL SETTORE DEL TURISMO	10
12. FONDO PER L'ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI	11

1. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, BONUS MOBILI, BONUS FACCIATE E BONUS VERDE: PROROGHE

(L. 178/2020, art. 1 comma 58 lettere a), b) e commi 59 e 76)

Riqualificazione energetica (commi 58, lettera a))

Con la modifica dell'art. 14, D.L. 63/2013 è prorogato dal 31/12/2020 al 31/12/2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 2/2020) per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021, nei limiti di spesa previsti, è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lettera b));
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lettera b-bis));
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis)).

Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31/12/2021.

Recupero patrimonio edilizio (comma 58, lettera b) e comma 60)

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, D.L. 63/2013, è prorogato dal 31/12/2020 al 31/12/2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per

fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.

Con l'introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 16-bis, la detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus "Mobili" (comma 58, lettera b)

Viene confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus mobili". In particolare, la detrazione del 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo) può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1/1/2020.

La spesa massima agevolabile (pari ad € 10.000 fino al 2020) è stata innalzata ad € 16.000.

Bonus "Facciate"(comma 59)

Viene confermato anche per il 2021 il cosiddetto "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.

Bonus "Verde" (comma 76)

Viene disposta la proroga per il 2021 del cosiddetto "bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2. SUPERBONUS DEL 110%: PROROGHE ED ALTRE NOVITÀ

(L.178/2020, art.1 commi 66 e 68)

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla nuova detrazione del 110% di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (si veda la nostra Tax & Legal Alert Covid del 29/5/2020) e la maggior parte rappresentano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

Tra le principali novità si segnalano:

- la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute:
 - per la generalità dei contribuenti (individuati dal comma 9 dell'art.119 del D.L. 34/2020) nel periodo compreso tra l'1/7/2020 fino al 30/6/2022;
 - per i condomini nel periodo compreso dall'1/7/2020 al 30/6/2022, eventualmente prorogato al 31/12/2022 se al 30/6/2022 gli interventi non sono ultimati e sono eseguiti per almeno il 60%;
 - per gli Istituti Autonomi Case Popolari ed enti equivalenti dall'1/7/2020 al 31/12/2022 eventualmente prorogati al 30/6/2023 se al 31/12/2022 gli interventi non sono ultimati e sono eseguiti per almeno il 60%;
- la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
- l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari

- distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
 - l'inserimento degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno, fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
 - l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera e) del TUIR, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;
 - l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici quando risultano essere un intervento "trainato";
 - l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: *"Accesso agli incentivi statali previsti dalla L. 77/2020, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"*;
 - la possibilità di beneficiare del superbonus anche per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lettera a) dell'art. 119 comma 1 del D.L.

34/2020, raggiungono una classe energetica in fascia A. La disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente;

- la previsione di nuovi limiti con riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica", per le quali il comma 8 dell'art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento "trainato". Ora è disposto che la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti nuovi limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine; l'agevolazione si riferisce ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Si evidenzia che per gli impianti fotovoltaici e per sistemi di accumulo integrati si attende una conferma della proroga del periodo agevolato.

In generale l'efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'UE.

Delibere condominiali

Relativamente alle delibere condominiali viene ora disposto che, sempre con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Eventi sismici

Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016 e di cui al D.L. 39/2009, per i quali l'art. 119, comma 4-ter del D.L. 34/2020 prevede

l'aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:

- il termine di sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire di tale maggiorazione è prorogato al 30/6/2022;
- l'ambito di applicazione è ampliato ai "comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza".

Il predetto incremento del 50% dei tetti di spesa è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione. Tuttavia, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall'1/4/2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

3. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

(L.178/2020, art.1 commi 1122-1123)

Viene prorogata la possibilità di affrancare in tutto o in parte (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 3/2020) il valore all'1/1/2021 delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti a tale data da persone fisiche (al di fuori del regime d'impresa), società semplici, associazioni professionali ed enti non

commerciali al di fuori dell'eventuale attività commerciale esercitata.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva in un'aliquota unica pari all'11% per la rideterminazione del costo fiscale:

- delle partecipazioni non quotate (sia qualificate che non qualificate);
- dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1/1/2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lettere a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si ricorda che per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30/6/2021:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ...) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30/6/2021 (sulle rate successive alla prima e pertanto dal 30/6/2022 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente).

4. RIALLINEAMENTO DEL VALORI DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

(L. 178/2020, art. 1, commi 83)

Con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, D.L. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" (si veda la nostra Tax

& Legal ALERT COVID19 del 17/9/2020) si estende il riallineamento dei valori civili e fiscali a norma dell'art. 14 della L. 342/2000 anche all'avviamento e alle altre attività immateriali che, pur essendo privi di tutela giuridica, risultino comunque iscritti in bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.

In linea generale i casi più comuni che possono aver generato un disallineamento sono quelli derivanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda).

Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e in termini generali dal 2024 per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze (anche se nel caso specifico dell'avviamento questo secondo aspetto risulta di interesse molto minore), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del 3% che comporta un vincolo di sospensione d'imposta su una parte delle riserve di patrimonio netto corrispondente ai valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10% per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, mentre risulta da chiarire per tutti gli altri.

5. INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

(L.178/2020, art.1, commi 233-243)

Il soggetto che risulta dalle operazioni di aggregazione aziendale deliberate tra l'1/1/2021 e il 31/12/2021 (società risultante dalla fusione o incorporante, società beneficiaria o società conferitaria) può trasformare in credito di imposta le attività per Imposte anticipate (c.d. "DTA") riferite a:

- perdite fiscali pregresse maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di

efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, TUIR, alla medesima data;

- e ad eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

Le DTA relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione delle DTA che avviene per:

- il 25% alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- il 75% al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni

è limitata al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore (o, per i conferimenti d'azienda, al 2% delle attività oggetto di conferimento). Il meccanismo è volto quindi a premiare le aggregazioni tra soggetti dimensionalmente simili.

Per fruire dell'incentivo le società che partecipano alle operazioni:

- devono essere operative da almeno due anni
- e alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del Codice Civile.

Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione in esame:

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione tramite il modello F24, ceduto o chiesto a rimborso;
- va indicato in dichiarazione dei redditi;
- non è tassato ai fini delle imposte sui redditi/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, TUIR.

Particolari previsioni sono previste in presenza di consolidato fiscale e trasparenza fiscale.

Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni in esame, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione / scissione / conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

6. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

(L. 178/2020, art. 1 comma 266)

L'art. 6 del D.L. 23/2020 (come sostituito dall'art. 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021) stabilisce che:

- per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1/7/2020 – 30/6/2021) – non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies comma 1 C.C.;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 C.C., è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2);

- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies comma 3 C.C.;
- le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (comma 4).

Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31/12/2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.

Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis C.C., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter C.C., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.

7. ULTERIORE PROROGA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME AFFIDATE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

(D.L. 3/2021, art. 1)

Il D.L. 3/2021 ha ulteriormente differito al 31/1/2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione.

Per effetto di detta proroga, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 gennaio 2021; pagamenti che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 28/2/2021, ferma restando la possibilità, se non già concessa, di chiedere la rateazione degli importi dovuti.

8. RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

(L. 178/2020, art. 1 commi 44-47)

È prevista la riduzione al 50% dell'imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale in determinati settori di interesse generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficenza, religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili, prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologia e disturbi psichici e mentali, ricerca scientifica

e tecnologica, protezione e qualità dell'ambiente, arte, attività e beni culturali).

Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall'esercizio in corso all'1/1/2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare).

Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell'ente non commerciale che viene introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis comma 1 del TUIR.

Gli enti non commerciali che beneficiano dell'esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:

- destinano l'IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma;
- accantonano l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le fondazioni bancarie destinano l'IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

9. DIFFERIMENTO E NOVITÀ PER "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

(L. 178/2020, art. 1 commi 1084 e 1086)

Plastic tax (comma 1084)

La Legge di Bilancio 2021 differisce dall'1/1/2021 al 1/7/2021 l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, c.d. "plastic tax", introdotta dalla L. 160/2019 (si veda la nostra Tax & Legal ALERT n.3/2020).

Vengono inoltre apportate alcune modifiche di carattere sostanziale alla normativa di riferimento:

- viene ampliata la definizione di MACSI includendo le preforme tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo (si ricorda che MACSI sono tutti i prodotti destinati al contenimento,

- protezione, manipolazione o consegna, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce);
- viene estesa l'imposta oltre che ai fabbricanti anche ai committenti residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
- il rappresentante fiscale di soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato diviene solidale ai fini del pagamento dell'imposta;
- è previsto che l'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sia effettuata con i poteri e le prerogative di cui all'art. 18 del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati;
- è elevata da € 10 a € 25 la soglia di esenzione dall'imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali e che determina altresì l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione trimestrale stessa;

- viene precisato l'ambito di applicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
- viene attenuato il regime sanzionatorio.

Sugar tax (comma 1086)

La L. 178/2020 ha differito all'1/1/2022 la decorrenza dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. "sugar tax" introdotta dalla L. 160/20109 (si veda la nostra Tax & Legal ALERT n. 3/2020); al contempo è stata anche modificata la disciplina al fine di inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento.

Per entrambe le imposte (sia Plastic tax che Sugar tax) inoltre sono state attenuate le sanzioni amministrative previste come riepilogato nella seguente tabella:

Casistiche soggette a sanzione (sia Plastic tax che Sugar tax)	Disciplina sanzioni L. 160/2019 ante Legge di Bilancio 2021	Disciplina sanzioni L. 160/2019 post Legge di Bilancio 2021
Mancato pagamento dell'imposta	Sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, comunque non inferiore a € 500	Sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, comunque non inferiore a € 250
Ritardato pagamento dell'imposta	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, comunque non inferiore a € 250	Sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, comunque non inferiore a € 150
Tardiva presentazione della dichiarazione mensile (Sugar Tax) o trimestrale (Plastic Tax) e per ogni altra violazione (di cui ai commi 634-650 e 661-676)	Sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000	Sanzione amministrativa da € 250 a € 2.500

11. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

(L.178/2020, art.1, commi 595-597)

Si ricorda che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

A partire dal periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca (21%) viene riconosciuto per le locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Quindi, nel caso in cui il proprietario destini alla locazione un numero di appartamenti pari o superiore a cinque, l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale. A partire da 5 appartamenti sorgendo la presunzione di imprenditorialità viene quindi esclusa l'applicazione della cedolare secca, con conseguenti riflessi sia in termini IVA che di imposte sui redditi.

Tale disposizione trova attuazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Si precisa che tali nuove regole non si applicano a quelli situati all'estero e a quelli che non hanno finalità abitative.

Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), viene istituita un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, i quali dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta ed alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. Le modalità di realizzazione, di gestione della banca dati e di acquisizione dei codici

identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute verranno stabilite da un apposito Decreto. Infine, viene stabilito che oltre ai titolari delle strutture ricettive, agli intermediari immobiliari ed ai gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile nelle comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione dello stesso.

12. ESENZIONE DALL'IMU PER IL SETTORE DEL TURISMO

(L.178/2020, art.1, commi 599-600)

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è stata abolita la prima rata dell'IMU 2021 con riferimento a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tale disposizione si applica nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza".

13. FONDO PER L'ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

(L. 178/2020, art1, commi 20-22)

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (ad esempio CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. 103/1996 (Casse Interprofessionali).

L'agevolazione spetta ai suddetti soggetti con un reddito complessivo 2019 non superiore ad € 50.000 e che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici/infermieri/altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

Si evidenzia che sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  